

## VERBALE N. 36 DELL'ADUNANZA DEL 15 OTTOBRE 2020

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrìci, Donatella Cerè, Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Roberto Nicodemi, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Matteo Santini, Andrea Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addressi, Cristina Tamburro.

### **Comunicazioni del Presidente**

- Il Presidente Galletti comunica la prematura scomparsa del Collega Nicola Maria Alifano, Avvocato galantuomo, preparato, intelligente e ironico. La famiglia forense piange la scomparsa di un uomo esemplare per lealtà e dignità.

Il Presidente Galletti ed il Consiglio tutto si stringe al cordoglio della Famiglia e dei Colleghi dello studio.

- Il Presidente Galletti comunica che si è spenta sabato scorso, improvvisamente a 74 anni, l'Avv. Natalia Maglio, nella sua abitazione. Donna di grande carisma, fuori da tutti gli schemi, è stata per anni responsabile dell'ufficio Legale del Monte dei Paschi di Siena, occupandosi in quell'ambito della vicenda IMI-SIR. Animatrice della Commissione Cultura, animata da colta e raffinata erudizione classica e pensiero post moderno, illuminante ed imprevedibile, lascia un vuoto incolmabile in quanti l'hanno conosciuta e frequentata in questi anni; incolmabile, perché unica e senza possibili paragoni.

Il Presidente propone, laddove possibile per le misure connesse alla pandemia in atto, che all'Avv. Natalia Maglio sia intitolata una Toga d'Oro e chiede che la presente comunicazione sia inviata con le condoglianze dell'Ordine alla famiglia ed, in particolare, al fratello Sergio Maglio e ai nipoti Alberto e Benedetta, Avvocati.

Il Consiglio, esprimendo il proprio cordoglio per la scomparsa dell'Avv. Natalia Maglio, si unisce al grande dolore della Famiglia.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla scomparsa dell'Avv. Giuseppe Desoindre conosciuto e stimato Collega e lo ricordano per le Sue qualità professionali ed umane.

Il Consiglio esprime cordoglio alla Famiglia del Compianto Collega Giuseppe Desoindre e porge le condoglianze.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla scomparsa dell'Avv. Carlo Valenti nato nel 1954 collega amato dall'Avvocatura romana per le sue doti umane e l'elevata professionalità.

Il Consiglio si associa alle espressioni del Presidente e porge le condoglianze alla Famiglia.

- Il Presidente Galletti e il Consigliere Pontecorvo, facendo seguito alla delibera assunta nell'adunanza consiliare del 1° ottobre u.s. relativa alla Cerimonia solenne che l'Ordine organizza ogni anno ed a seguito della recente disciplina in materia di contenimento del contagio da Covid-19, in virtù della quale le Cerimonie per la consegna della medaglie d'oro e anche quelle per i 25 anni di professione saranno con ogni certezza negativamente incise dalla pesante contingenza sanitaria, propongono di rinviare tutte le cerimonie al 2021, con data da stabilirsi non appena ristabilite le condizioni minime di sicurezza ovvero di invitare i colleghi in piccoli gruppi in occasione dei giuramenti in presenza o, ancora, di dedicare una o più giornate per accogliere i colleghi premiandi ad intervalli di tempo regolari ed in piccoli gruppi.

Il Consigliere Minghelli suggerisce che, in caso di difficoltà connesse alla pandemia, i singoli Consiglieri (o gruppi di loro) potrebbero consegnare la pergamena o la medaglia-ricordo direttamente presso gli studi dei colleghi.

Il Presidente invita tutti i Consiglieri a riflettere sulle soluzioni prospettate per decidere in una prossima adunanza.

Il Consiglio approva la proposta di rinviare le cerimonie del 2020, riservandosi ogni decisione circa modalità alternative per celebrare i colleghi premiandi.

(omissis)

- Il Presidente Galletti riferisce di aver inviato in data 12 ottobre u.s. una missiva -che si distribuisce- al Dott. Meliadori Presidente della Corte di Appello di Roma, relativa alla richiesta di autorizzazione ad utilizzare anche il formato cartaceo per i pagamenti del contributo unificato e delle marche da bollo presso le sedi giudiziarie di Roma.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla pec dell'Avv. (omissis) pervenuta in data 8 ottobre 2020 con la quale il professionista segnala un grave trattamento a lui riservato nell'esercizio delle proprie funzioni e richiede un parere di rilevanza deontologica, chiedendo inoltre l'intervento del Consiglio a difesa della figura e del lavoro dell'Avvocato.

Nella nota che si distribuisce l'Avv. (omissis) relaziona sui fatti a lui accaduti.

Il Consiglio delega il Consigliere Voltaggio ed il Consigliere Minghelli ad approfondire la questione ed a riferire in Consiglio.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del 14 ottobre 2020 del Tribunale Ordinario di Roma Sezione GIP-GUP Ufficio di coordinamento amministrativo sulla attivazione del software per la prenotazione ai fini della visione dei fascicoli o del ritiro di copie accedendo ad un link del sito del Tribunale di Roma.

Nella nota si chiede, al fine di rendere al più presto operativa la modalità suddetta, di darne la massima diffusione.

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito e social con delibera immediatamente esecutiva.

### **Comunicazioni del Vice Presidente**

(omissis)

### **RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA**

(omissis)

### **Comunicazioni del Consigliere Segretario**

#### **Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53**

- Viste le istanze presentate dagli Avv.ti: Arcigli Giuliana, Bruno Deborah, Danzi Lidia, Lista Lucia, Manca Claudio, Zandigiacomo Luca

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Scialla ed il Consigliere Mobrìci, comunicano che la collega (omissis) ha presentato richiesta di reiscrizione nelle liste dei difensori di ufficio presso il Tribunale dei Minorenni al Consiglio Nazionale Forense che ha rimesso la decisione al nostro Ordine, come da comunicazione del 24 settembre che si distribuisce in visione.

Sul punto la normativa non brilla per chiarezza, in quanto l'art. 11 del regolamento, indicato nella missiva del CNF, non parla espressamente di reiscrizione e pertanto occorre fornire una interpretazione che una volta adottata, varrà anche per il futuro.

Il Consiglio delibera l'iscrizione.

- Il Consigliere Segretario Scialla e il Consigliere Mobrìci, coordinatori della Commissione di Procedura Penale, comunicano l'inserimento dell'Avv. Danila Sacchi.

Il Consiglio approva.

(omissis)

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla mail pervenuta il 29 settembre 2020 dal Consolato del Perù in Roma, relativa alla richiesta del Console Enrique Valdivia Manchego, di conoscere se vi sono Avvocati iscritti nell'Albo dell'Ordine di Roma che hanno la padronanza della lingua spagnola.

Il Consiglio dispone di pubblicare la richiesta sul sito per dieci giorni al fine di consentire la redazione di un elenco a cura della Segreteria che poi sarà trasmesso al Consolato. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Scialla informa che in questi giorni è stato messo a punto un nuovo sistema di protocollazione che rispetta le linee guida previste dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale normativa istituisce il cosiddetto "protocollo informatico" che snellisce il sistema di protocollazione, digitalizzandolo e rendendolo aderente agli obblighi normativi previsti per gli enti pubblici non economici.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario Scialla ed il Consigliere Conti comunicano che a seguito dell'interlocuzione con la dirigenza della Corte d'Appello per l'invio degli F23 per il pagamento delle copie - argomento trattato in una precedente delibera consiliare - è stata fornita risposta favorevole per tutto il periodo nel quale ci sarà l'emergenza pandemica ed a breve verranno inviati i codici di riferimento.

Il Consiglio prende atto.

### **Presentazione bilancio preventivo anno 2021**

- Il Consigliere Tesoriere Graziani segnala che, nonostante le incertezze ingenerate dal protrarsi dell'emergenza sanitaria in essere e le problematiche inerenti l'accesso al Palazzo di Giustizia, per regolarità di gestione ed anche al fine del contenimento della spesa, appare opportuno indire l'assemblea degli iscritti, unificando i consessi -usualmente distintamente convocati- per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2019 e del bilancio preventivo dell'anno 2021. Tenuto conto della già intervenuta approvazione consiliare del conto consuntivo per l'anno 2019, il Consigliere Tesoriere chiede che il Consiglio approvi bilancio preventivo 2021 (che si distribuisce) e che fissi le correlative date per l'Assemblea degli iscritti, ipotizzando a tale fine le giornate del 25 novembre 2020 -in prima convocazione- ed per la data del 26 novembre 2020, in seconda convocazione.

Il Consigliere Nicodemi chiede di tenere presente il maggior aggravio dei costi derivanti dalla mutata situazione legata alla pandemia che ha causato anche un aumento della destinazione di unità

lavorative presso le sedi giudiziarie. Chiede altresì un termine maggiore per consentire un migliore approfondimento.

Il Tesoriere ricorda l'importanza del lavoro di staff che avviene sempre per ogni redazione di bilancio con l'ausilio degli impiegati addetti, del funzionario responsabile e del commercialista; rappresenta la costante interlocuzione con i revisori legali dell'ente ai quali il bilancio preventivo sarà sottoposto per l'espressione del prescritto parere subito dopo l'approvazione da parte del Consiglio e prima dell'assemblea.

Il Consigliere Lubrano chiede che sia presentata una relazione illustrativa, accompagnatoria e più analitica per favorire la comprensione dei Consiglieri.

Si associa alla richiesta anche il Consigliere Galeani.

Il Consigliere Cesali chiede qualche giorno in più per una migliore disamina.

Il Consigliere Caiafa chiarisce che in questa fase la relazione non è necessaria, essendo utile all'Assemblea in sede di approvazione mentre la disamina attuale riguarda il raffronto con il bilancio precedente.

Il Vice Presidente Mazzoni ritiene che si possa approvare il testo allegato, senza modificare l'iter che semmai dovrà riguardare il prossimo bilancio.

Il Consigliere Minghelli ritiene sia necessario un approfondimento più analitico.

Il Consigliere Nicodemi ricorda che occorre molto tempo per comprendere un bilancio ed insiste nella richiesta.

Il Presidente ringrazia il Consigliere Tesoriere per il lavoro svolto e suggerisce il rinvio alla prossima adunanza per l'approvazione consiliare del bilancio preventivo per l'anno 2021; propone la fissazione del termine di martedì 20 ottobre 2020 per fare pervenire osservazioni scritte via PEC alla Segreteria, onerando l'Amministrazione di redigere una breve relazione di accompagnamento da mettere a disposizione dei Consiglieri via PEC oggi stesso o al più tardi venerdì mattina.

I Consiglieri Minghelli e Galeani, osservano che il termine di quattro giorni concesso per i rilievi sul bilancio preventivo con sabato e domenica nel mezzo, non può essere considerato sufficiente visto che come noto molte spese non vengono più sottoposte all'approvazione in adunanza e vi sono anche da considerare le spese di entità indipendenti che non vengono calcolate al bilancio pur pesando nella previsione dell'esercizio, tali spese devono comunque essere verificate prima di essere assentite per questo i Consiglieri chiedono la concessione di un termine più lungo.

Il Presidente replica al Consigliere Minghelli evidenziando che in passato i Consiglieri hanno approvato i bilanci con un termine più ridotto e senza relazione; in questa occasione egli stesso, accogliendo le proposte dei Consiglieri prima intervenuti ha ritenuto di proporre la concessione di un giorno in più per l'esame e l'approfondimento.

Il Consigliere Nicodemi rileva che il documento allegato risulta essere di difficile lettura, in quanto non sono indicati quali entrate o spese rientrano sulle singole voci. Inoltre, la sua redazione si collega al preventivo 2020 che, come tutti gli Avvocati sanno, è stato redatto nel 2019, in una gestione che si può definire "ordinaria", in quanto non inficiata dall'emergenza coronavirus. Appare evidente che l'unico riferimento per la redazione del suddetto documento, potrebbe essere la conoscenza delle spese e delle entrate 2020, anno in cui tutti gli Enti Pubblici si sono dovuti confrontare con la pandemia COVID-19. E' pertanto opportuno che ci sia un approfondimento delle singole voci con un confronto tra le entrate/uscite 2019 e le entrate/uscite 2020. Il Consigliere Nicodemi chiede che il Consiglio conceda ai Consiglieri un termine utile per approfondire i dati necessari a rendere intellegibile il documento confermando la data del 19 novembre per il deposito delle osservazioni da parte dei Consiglieri. Ridurre tale termine per un periodo inferiore a dieci giorni potrebbe far pensare alla volontà di non permettere una discussione completa e competente del documento.

Il Consigliere Nicodemi preannuncia voto contrario come i Consiglieri Celletti, Minghelli e Galeani.

Il Presidente si duole che evidentemente non sia stata apprezzata da tutti i Consiglieri la proposta di mettere a disposizione la relazione già dal pomeriggio odierno e di concedere un giorno in più per l'esame e l'approfondimento, ritendendo che chi vuole leggere ed approfondirne il contenuto potrà farlo benissimo in quattro o cinque giorni, visto che negli anni precedenti è stato fatto in soli tre o quattro giorni e senza relazione.

Il Consiglio, a maggioranza, approva la proposta del Presidente con delibera immediatamente esecutiva.

### **Approvazione del verbale n. 35 dell'adunanza dell'8 ottobre 2020**

- Il Consigliere Segretario Scialla invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere presente in sede ne è stata inserita copia o ne è stata inviata copia a mezzo pec prima dell'inizio dell'adunanza odierna ai Consiglieri in collegamento Skype, il Consiglio, astenuto il Consigliere Nicodemi ed i Consiglieri assenti alla scorsa adunanza, approva il verbale n. 35 dell'adunanza dell'8 ottobre 2020.

### **Pratiche disciplinari**

- Il Presidente Galletti riferisce sulla notifica effettuata al Presidente Galletti in data 13 ottobre 2020 dal Tribunale di Velletri Sezione Giudice per le indagini preliminari relativa alla cessazione dell'efficacia della misura cautelare della sospensione dall'esercizio della professione di Avvocato a decorrere dal 5 ottobre 2020 emessa nei confronti dell'Avv. (omissis).

Il Presidente, alla luce di quanto sopra, chiede che la documentazione sia immediatamente trasmessa al Consiglio Distrettuale di Disciplina del Distretto della Corte di Appello di Roma, per i provvedimenti di competenza e all'Ufficio Iscrizioni affinché venga data immediata esecuzione alla cessazione della misura cautelare interdittiva.

Il Vice Presidente comunica che l'Ufficio Iscrizioni ha già provveduto all'aggiornamento della posizione dell'iscritto.

Il Consiglio prende atto.

### **Pareri su note di onorari**

#### **Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- Il Consigliere Conti relaziona sull'istanza presentata il 31 gennaio 2020 dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

Il Consiglio

- ritenuto che nell'adunanza del 12 dicembre 2018 è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, per mero errore materiale, per euro (omissis);

- ritenuto, altresì, che nell'adunanza del 24 settembre 2020 veniva riportato erroneamente "aumento del 20% per il secondo imputato" e non "ridotto del 20% per il secondo imputato";

rettifica

il parere di congruità su note di onorari n. 683/18 da euro (omissis) ad euro (omissis), di cui euro 1.784,00 G.I.P, euro (omissis) G.U.P., euro (omissis) Tribunale Ordinario. Lo stesso importo ridotto del 20% per il secondo imputato.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

#### **Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sull'istanza presentata il 31 gennaio 2020 dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

Il Consiglio

- ritenuto che nell'adunanza del 12 dicembre 2018 è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, per mero errore materiale, per euro (omissis);
- ritenuto, altresì, che nell'adunanza del 24 settembre 2020 veniva riportato erroneamente “aumento del 20% per il secondo imputato” e non “ridotto del 20% per il secondo imputato”;

rettifica

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) da euro (omissis) ad euro (omissis), di cui euro (omissis) G.I.P, euro (omissis) G.U.P., euro (omissis) Tribunale Ordinario. Lo stesso importo ridotto del 20% per il secondo imputato.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

**- Parere n. (omissis) – Avv. (omissis).**

- Il Consigliere Bolognesi relaziona sull'istanza presentata l'8 ottobre 2020 dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

Il Consiglio

- ritenuto che nell'adunanza del 24 settembre 2020 è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, per mero errore materiale, per euro (omissis) anzichè euro (omissis);

rettifica

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) da euro (omissis) a euro (omissis).

**Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica**

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera l'approvazione di quanto relazionato.

**Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 5)**

(omissis)

**Passaggi dall'Elenco speciale all'Albo ordinario (n. 1)**

(omissis)

**Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 6)**

(omissis)

**Cancellazioni a domanda (n. 5)**

(omissis)

**Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 2)**

(omissis)

**Nulla osta al trasferimento (n. 4)**

(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 13)**

(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 9)**



**Abilitazioni (n. 7)**

(omissis)

**Revoche abilitazioni a domanda (n. 1)**

(omissis)

**Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 11)**

(omissis)

**Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 3)**

(omissis)

**Nulla osta al trasferimento (n. 3)**

(omissis)

**Rinuncia al nulla osta (n. 1)**

(omissis)

**Compiute pratiche (n. 46)**

(omissis)

**Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 41) esoneri dalla formazione professionale continua**

- Il Presidente Galletti, unitamente ai Comitati Azione per la Giustizia ed alla LUMSA, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Riorganizzare la giustizia civile. Un progetto per il Recovery Fund”, che si svolgerà il 23 ottobre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, presso l’Aula Magna Università LUMSA – Borgo Sant’Angelo, 13.

Indirizzi di saluto: Dott. Francesco Bonini ( Rettore LUMSA), Avv. Fabrizio Danesi Hinna (Presidente Comitati Azione per la Giustizia).

Introduce: Avv. Alessandra Civello (Segretario Generale Comitati Azione per la Giustizia).

I TAVOLA ROTONDA “L’esperienza: esigenze e prospettive”

Relatori: Dott. Luciano Panzani (già Presidente della Corte di Appello di Roma), Dott. Francesco Monastero (già Presidente del Tribunale di Roma), Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Gabriella Palmieri Sandulli (Avvocato Generale dello Stato), Prof. Bruno Sassani (Ordinario Procedura Civile presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata).

II TAVOLA ROTONDA “Un progetto per l’Europa”

Relatori: Dott. Enzo Moavero Milanese (Direttore School of Law LUISS) “Progetti per il Recovery Fund”, Prof. Giovanni Tria (Ordinario Economia Politica Università degli Studi di Roma Tor Vergata) “Giustizia Civile ed Economia”, Dott.ssa Silvia Giacomelli (Divisione Economia e Diritto della Banca d’Italia), Prof. Cesare Mirabelli (Emerito Presidente della Corte Costituzionale) “Interventi organizzativi per superare l’arretrato e ricondurre a efficienza la giustizia civile. Riforme del processo ed efficienza della giustizia”, Prof. Emanuele Odorisio (Università LUMSA), Ing. Prof. Maurizio Talamo e Ing. Prof. Stefano Cordiner (Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di Roma Tor Vergata) “Digitalizzazione, Intelligenza Artificiale e Giurisdizione”.

La Commissione propone l’attribuzione di cinque crediti formativi ordinari considerato l’interesse della materia e qualità dei relatori.



Il Consigliere Nesta propone l'attribuzione di sette crediti formativi ordinati.  
Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta.

- Il Consigliere Segretario Scialla ed il Consigliere Mobrìci, unitamente alla Commissione Diritti Umani e dei Cittadini Comunitari e degli Stranieri, comunicano di aver organizzato un convegno dal titolo "Settantesimo Anniversario della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Riflessi sulla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sulla legislazione e sulla giurisprudenza delle Corti nazionali italiane", che si svolgerà il 4 novembre 2020, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Introducono: Avv. Mario Scialla (Consigliere Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Diritti Umani), Avv. Saveria Mobrìci (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatrice Vicaria della Commissione Diritti Umani).

Moderà: Avv. Maurizio de Stefano (Componente Commissione Diritti Umani).

Relatori: Dott. Francesco Crisafulli (Magistrato presso il Tribunale Civile di Roma – già Co-Agente del Governo italiano dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo), Avv. Prof. Anton Giulio Lana (Presidente dell'Unione Forense per la tutela dei diritti umani), Dott. Guido Raimondi (Consigliere di Cassazione – già Presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo), Prof. Claudio Zanghi (Professore Emerito di Diritto Internazionale presso Università degli Studi di Roma Sapienza).

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Galeani, unitamente alla Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "La riforma della prescrizione penale e sospensione ex Covid-19. Incostituzionalità annunciata?", che si svolgerà il 6 novembre 2020, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Introduce e modera: Avv. Stefano Galeani (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale).

Relatori: Dott. Valerio de Gioia (Giudice I Sezione Penale del Tribunale di Roma), Prof. Avv. Alfonso Celotto (Ordinario Diritto Costituzionale Università degli Studi di Roma Tre), Avv. Alessio Tranfa (Componente Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale), Avv. Piergiorgio Manca (Foro di Roma).

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l'interesse della materia.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Cerè, unitamente alla Commissione Responsabilità professionale e sanitaria ed alla Federazione Nazionale Professioni Sanitarie, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Anziani: diritti e tutele nella società e nella sanità", che si svolgerà il 16 novembre 2020, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità FAD.

Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Dott. Alessandro Beux (Presidente della Federazione Nazionale Professioni Sanitarie) "L'impegno delle professioni sanitarie a sostegno della terza età".

Introducono e coordinano: Avv. Donatella Cerè (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione responsabilità professionale e sanitaria), Avv. Laila Perciballi (Componente Commissione responsabilità professionale e sanitaria)



Tavola Rotonda: Avv. Donatella Cerè ((Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione responsabilità professionale e sanitaria) “Informazioni e consenso”; Avv. Laila Perciballi (Componente Commissione responsabilità professionale e sanitaria) “Gli anziani ed il diritto alla rete: il digitale divide”; Dott. Domenico Della Porta “Il lavoro alla terza età. Tra criticità ed opportunità”; Dott.ssa Anna Melillo “Gli anziani e l’università”; Dott.ssa Anna Chiara Calzona “Gli anziani e gli animali da affezione anche al tempo della pandemia”; Dott. Massimo Tosini e Dott.ssa Maria Pia Gallo “Il diritto ad essere nonni anche ai tempi della pandemia”.

La Commissione propone l’attribuzione di un credito formativo ordinario ed un credito formativo deontologico per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- A seguito di ricevimento di istanza di esonero dalla formazione obbligatoria da parte dell’Avv. (omissis) per assistenza al figlio invalido, come si evince dalla documentazione depositata a corredo della predetta istanza, il Consigliere Paolo Nesta, in qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrìci e Giorgia Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, propongono di esonerare totalmente ed a tempo indeterminato il sunnominato Avv. (omissis).

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrìci e Giorgia Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è stata presentata in data 7 ottobre 2020, da parte della CORTE DI CASSAZIONE – Struttura di formazione decentrata - istanza di accreditamento per l’evento “Tutela dei diritti e organizzazione della giustizia nell’emergenza” previsto per il 28 ottobre 2020.

La Commissione incaricata dell’esame di tali richieste così si è espressa: “Considerata la natura del seminario in modalità mista (presenza + FAD) la Commissione, vista la delibera n.193 del 20 aprile 2020 del CNF, ritiene che l’accreditamento sia di competenza dello stesso CNF”.

Il Consiglio delibera come da indicazione della Commissione.

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrìci e Giorgia Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è stata presentata in data 7 ottobre 2020, da parte della UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA istanza di accreditamento per l’evento “Master Universitario II Livello in Diritto dell’Ambiente” svoltosi dal febbraio al dicembre 2019.

La Commissione incaricata dell’esame di tali richieste così si è espressa: “La Commissione rigetta l’istanza in quanto afferente ad un master 2018-2019”.

Il Consiglio rigetta in conformità della Commissione.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Mobrìci e Celletti, procede all’esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza.

- In data 12 ottobre 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della LUISS BUSINESS SCHOOL dell’evento a partecipazione a pagamento “Master II Livello in Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione Fiscale – Ed. 2020/2021” che si svolgerà dal 26 ottobre 2020 al 26 ottobre 2021;



Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari per l'intero corso in considerazione dell'interesse della materia e della qualità dei relatori e per la partecipazione ad almeno l'80% delle attività.

- In data 8 ottobre 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della LUISS BUSINESS SCHOOL dell'evento a partecipazione a pagamento "Corso di Alta Formazione in Consulente Legale d'Impresa. Prospettive nazionali e internazionali" che si svolgerà dal 26 ottobre 2020 al 26 ottobre 2021;

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari per l'intero corso in considerazione dell'interesse della materia e della qualità dei relatori e per la partecipazione ad almeno l'80% delle attività.

- In data 8 ottobre 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell'evento a partecipazione a pagamento "Master Universitario II Livello in Diritto dell'Ambiente" che si svolgerà da febbraio a dicembre 2020;

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari per l'intero corso, nonostante la parziale tardività della domanda, in considerazione dell'interesse della materia e della qualità dei relatori e per la partecipazione ad almeno l'80% delle attività.

- In data 13 ottobre 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell'evento a partecipazione a pagamento "Master Universitario II Livello in Informatica giuridica, nuove tecnologie, diritto all'informatica" che si svolgerà da febbraio 2020 a gennaio 2021;

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari per l'intero corso, nonostante la parziale tardività della domanda, in considerazione dell'interesse della materia e della qualità dei relatori e per la partecipazione ad almeno l'80% delle attività.

- In data 12 ottobre 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' "GIUSTINO FORTUNATO" e di AR NET ORGANISMO DI MEDIAZIONE dell'evento a partecipazione a pagamento "Corso di formazione e di aggiornamento professionale in 'Formatori in mediazione civile. DM 180/2010' valido per l'aggiornamento biennale per i formatori in mediazione civile ai sensi dell'art.18 co.3 lett.A del DM 180/2010" che si svolgerà il 30 e 31 ottobre 2020;

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere sedici crediti formativi ordinari per l'intero corso in considerazione dell'interesse della materia e della qualità dei relatori.

### **Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato**

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 103) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 57) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

### **Comunicazioni dei Consiglieri**

- Il Consigliere Mobrìci, nella qualità di Coordinatore del Foro Romano e di Temi Romana, chiede che venga inserito nell'elenco del Comitato Scientifico di Temi Romana e in quello di Foro Romano l'Avv. Andrea D'Elia.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Conti comunica che per l'evento formativo del 19 ottobre 2020 sulla Responsabilità Penale delle società ex Dlgs. 231/2001 vi è stato un elevato numero dei prenotati iscritti AIGI (Associazione Italiana Giuristi d'Impresa) e chiede di fare creare una stanza di collegamento apposita.

Il Consiglio approva e delega il Consigliere Pontecorvo con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Agnino porta all'attenzione del Consiglio una sentenza del Tribunale di Taranto (Sez. III civile, del 3 febbraio 2020 n. 256), recante la seguente massima: *“Presentare un esposto al Consiglio dell'Ordine contenente frasi ed affermazioni offensive, nonché indimostrate, nei confronti di un legale, configura il reato di diffamazione, da cui discende, dal punto di vista civilistico, l'obbligo per il denunciante di risarcire il danno non patrimoniale subito dal professionista, consistenti nella violazione di diritti fondamentali dell'individuo, quali il diritto all'immagine, alla reputazione e all'onore”*.

La questione verteva sul fatto che il legale, che anni prima aveva assistito la moglie dell'esponente per il giudizio di separazione, aveva in seguito patrocinato, insieme ad altro collega di studio, una controversia in materia di lavoro che aveva visto l'uomo soccombente.

Da qui, l'esposto disciplinare per reati di falso in atto pubblico e calunnia, condotte ritenute dall'esponente particolarmente gravi perché poste in essere da un avvocato.

Il Tribunale di Taranto, adito per la richiesta risarcitoria da parte dell'Avvocato, riconoscendo gli estremi della diffamazione, condannava l'esponente al risarcimento del danno, perché le affermazioni di quest'ultimo non erano mai state dimostrate (pag. 3 della sentenza di merito), come già sostenuto nel provvedimento del CDD, e dunque diffamatorie e lesive della reputazione del professionista.

La rilevanza della sentenza di merito discende dal richiamo in essa contenuto ad una recente pronuncia della Cassazione penale (n. 39486/2018) che supporta la decisione del giudice tarantino.

Chiede che il Consiglio, qualora ne ravvisasse l'opportunità, pubblichi detta sentenza nella Newsletter settimanale.

Il Consiglio dispone la pubblicazione della sentenza mediante informativa sui social ovvero nella newsletter settimanale.

- I Consiglieri Galeani e Minghelli, anche per conto del Consigliere Santini, avendo riscontrato che nulla è stato fatto ad oggi per risolvere il problema delle attese e degli ingressi nel carcere di Regina Coeli chiedono a quale punto sia la predisposizione di una soluzione al problema della mancanza della sedute dell'anticamera del carcere. Sottolineano inoltre che bisognerebbe intervenire anche sulle regole in atto, in quanto non è possibile che i Colleghi siano costretti, laddove abbiano tre detenuti in quel carcere a non poter risolvere in una sola mattina i colloqui con gli stessi incontrando il limite inderogabile dei due colloqui, essendo più razionale, magari con una attesa che consenta agli

altri Avvocati a loro volta di svolgere i colloqui richiesti, che siano consentiti ulteriori due colloqui a chi ne necessita.

Il Consigliere Conti, delegata dal Consiglio, riferisce che l'interlocuzione con la struttura penitenziaria è stata già avviata ed è in fase di definizione la soluzione delle problematiche evidenziate e ricorda che è attivo il video colloquio che una utile alternativa a disposizione dei colleghi ed evita il rischio sanitario del contagio.

Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Conti ad assumere ulteriori informazioni.

- Il Consigliere Minghelli, in relazione alla guarentigia degli Avvocati di cui all'art. 103 c.p.p., vuole segnalare ai colleghi Consiglieri ed, in particolare, a quelli che dovessero essere inviati in sede di perquisizione, a sostegno di colleghi inquisiti, che di recente la Suprema Corte, con la sentenza n. 27988/2020 della sezione V penale, relativa proprio agli esiti di una perquisizione avvenuta in violazione dell'art. 103 c.p.p. oltre i limiti per cui era stata autorizzata, è tornata a sancire la totale inutilizzabilità del materiale probatorio in tal modo raccolto.

Laddove, infatti, l'originario decreto motivato di autorizzazione alla perquisizione ex art. 103 c.p.p. del G.I.P. procedente, formato sulla base della richiesta avanzata dal PM, pur ritenuta la sussistenza dei presupposti per concederla, indichi espressamente i limiti della stessa, mediante indicazione delle finalità cui è indirizzata alla ricerca di documenti e/o oggetti costituenti elementi di prova dei reati ipotizzati uno specifico procedimento di interesse connesso ai fatti "per cui si procede", ogni elemento raccolto in più – non costituente corpo di reato – è del tutto inutilizzabile e, se sequestrato, deve essere prontamente restituito.

A norma del co. I, lett. a, dell'art. 103 c.p.p. infatti "Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo quando essi sono imputati e limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito; il successivo co. VII del medesimo articolo specifica altresì che "i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri (...) eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti" non possono essere utilizzati, in quanto sanzionati mediante l'inutilizzabilità prevista dall'art. 191 c.p.p., in quanto assunti in violazione della garanzia di riservatezza e segreto professionale concessa ai legali, concretizzando quindi una patologia del sistema e una inutilizzabilità che si estende anche alle acquisizioni illegittime operate in danno di altro legale che non dovesse eccepirne l'inutilizzabilità (587 c.p.p).

Come detto, l'unica eccezione prevista dal codice è che il materiale ulteriore oggetto di sequestro, risulti essere "CORPO DI REATO" (art. 271, co. III, c.p.p.), sebbene non necessariamente connesso alle imputazioni contestate, non elemento circostanziale o probatorio.

L'A.G. dovrà pertanto rendere noto al Consigliere presente il titolo sul quale deve operare e laddove l'A.G. operi attività illegittime, senza recedere a fronte delle limitazioni contestate, quale garante del collega inquisito, il Consigliere dovrà far annotare nel verbale di sequestro i propri rilievi chiedendo che quanto illegittimamente sequestrato sia dichiarato inutilizzabile e sia prontamente restituito agli aventi diritto, affinché il difensore di fiducia nominato d'ufficio o di fiducia possa poi eccepirne in conseguenza nelle opportune sedi.

Secondo questo Consigliere, parimenti inutilizzabili, laddove impropriamente assunti, saranno gli esiti della copia forense (e la sua eventuale analisi tecnica), laddove si evidenzi che al legale perquisito è stato chiesto della presenza di dati o elementi riguardanti le pratiche di interesse nella memoria dei computer dello studio e lo stesso abbia negato tale presenza o messo a disposizione i dati, consentendo una verifica in loco. Non è infatti pensabile che l'A.G. possa aver accesso a tutti i dati sensibili delle memorie dei computer in assenza di specifica autorizzazione che consenta anche la creazione di copie forensi realizzate e le conseguenti analisi tecniche, in quanto ciò costituisce una palese violazione dell'art. 103 c.p.p..

Il Consigliere Minghelli ritiene che, giusta conferma giurisprudenziale, tale materia possa essere anche oggetto di un protocollo con la Procura della Repubblica per il quale richiede delega operativa e immediata esecutività.

Il Consiglio delibera la pubblicazione sul sito della sentenza e delega i Consiglieri Minghelli, Pontecorvo e Mobrici ad avviare una interlocuzione con la Procura sul punto specifico. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Caiafa all'esito della delibera assunta dal Consiglio dell'Ordine il 24 settembre 2020 con la quale ha aderito al progetto denominato "One City", volto a far conoscere nei vari Municipi opere di *Street Art* abbinare ad eventi formativi e culturali, comunica che l'On. Anna Finocchiaro ha dato la Sua disponibilità per una *Lectio Magistralis* sul tema "I valori del *bonus civis* e della Costituzione attraverso l'arte contemporanea" che si terrà mercoledì 21 ottobre 2020, dalle ore 10:30 alle ore 12:00, presso l'Aula Avvocati alla quale parteciperanno taluni Dirigenti scolastici e studenti nell'ambito del Programma di pianificazione attivato con le Scuole, al fine di consentire Loro di acquisire maggiore consapevolezza del valore della formazione e della cultura attraverso l'interscambio di mondi apparentemente lontani. I presenti si atterranno rigorosamente alle prescrizioni anti Covid-19.

All'evento farà seguito altro dedicato al Quarto Municipio, in memoria della Collega Ebru Timtik (1978-Istanbul, 27 agosto 2020), che si terrà il 30 ottobre 2020, al quale parteciperanno, avendone dato la disponibilità, l'On. Lucia Azzolina e l'On. Dario Franceschini.

Il Consigliere Caiafa data l'importanza dell'evento e dei temi che saranno trattati della *Lectio Magistralis* chiede che esso sia trasmesso in diretta streaming.

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Caiafa ritiene doverosamente di segnalare al Consiglio quel che è emerso in relazione ad una richiesta di conciliazione, presentata dall'Avv. (omissis) nei confronti della (omissis) il 13 ottobre 2020.

L'istante ha illustrato la ragione per la quale, pur essendo il rapporto regolato da scrittura privata non disconosciuta, mediante previsione dell'indicazione dell'oggetto dell'incarico, previsione del valore della controversia e determinazione del compenso, in base al parametro medio, con indicazione delle stesse voci previste dalla tariffa D.M. 55/2014, ha tuttavia sollecitato la conciliazione in relazione all'importo, per l'intanto maturato, di €(omissis), escluso da esso la fase decisionale per non essere ancora concluso il giudizio.

Il legale rappresentante della società ha confermato di aver sottoscritto firmato la scrittura privata volta a regolare il rapporto, di non contestare l'indicazione degli importi in essa indicati e di non nutrire dubbi sulla regolarità e legittimità di quanto previsto nella stessa e di avere, tuttavia, aderito alla convocazione al fine di ottenere dal Consiglio dell'Ordine un "parere motivato sulla congruità degli importi richiesti", ciò in quanto ove il parere fosse stato confermativo sarebbe cessata "immediatamente la conflittualità esistente", per avere la società, da Ella rappresentata, "...espresso perplessità circa l'ammontare particolarmente elevato delle spese legali della controversia" ed avere, per tale ragione, richiesto di verificare la regolarità, aggiungendo che all'epoca della sottoscrizione della scrittura l'ente societario era rappresentato da un Consiglio di amministrazione nel quale colei che aveva firmato il contratto, diretto a regolare il rapporto professionale, rivestiva la veste di Amministratore delegato, con poteri ordinari e straordinari di amministrazione, ed ha concluso chiedendo "di essere informata preventivamente sui costi dell'eventuale parere di congruità".

In ragione della singolarità della richiesta, presentata nell'intento di raggiungere una conciliazione con una parte assistita *in assenza di conflittualità* e, al tempo stesso, di avere dal Consiglio un parere di congruità, in presenza di un contratto non disconosciuto, nel quale, peraltro, le parti hanno inteso



applicare il parametro medio, appare ragionevole ritenere che la questione debba essere decisa e risolta dal Consiglio, dal momento che non appare essere consentito lo svolgimento di un tentativo di conciliazione che permetterebbe, secondo l'illustrazione fatta dalle parti intervenute, di ritenere risolto il conflitto, affatto esistente, *“nel momento in cui venisse ritenuto congruo l'importo indicato”*.

Il Consigliere Caiafa ritiene che, in presenza di situazioni omologhe a quella qui ricostruita, il Consigliere delegato alla trattazione non debba emettere alcuna statuizione, limitandosi ad archiviare il fascicolo.

Il Consiglio approva anche perché, essendo intercorso un contratto tra le parti, ad esso occorre fare riferimento, non residuando margini di intervento neppure per l'eventuale procedimento di opinamento.

- Il Consigliere Nicodemi, anche in sostituzione del Consigliere Celletti assente, su segnalazione di alcuni colleghi, comunica che, in data 13 ottobre 2020, presso l'Ufficio del Tribunale Penale di Roma, PUNTO UNICO UFFICIO DIBATTIMENTO, piano terra edificio A, gli avvocati sono stati obbligati a fare una fila fisica in pochi metri, senza alcun rispetto delle distanze e delle prescrizioni normative legate alla situazione emergenziale. Inoltre, l'ufficio non permette di smaltire in termini ragionevoli l'elevato numero di richieste presentate. I Consiglieri chiedono al Consiglio di intervenire al fine di regolamentare il servizio dell'ufficio nel rispetto della normativa emergenziale e permettere un migliore smaltimento delle richieste degli avvocati.

Il Consigliere Conti rappresenta che il corridoio è largo metri 3 e lungo circa 30/40 metri e la collocazione è certamente più agevole rispetto agli spazi più ristretti nelle zone prospicienti le cancellerie, dove da anni si formano le file.

Il Consigliere Conti comunque si farà carico di verificare il numero dei cancellieri e di chiedere eventualmente un aumento degli stessi, se insufficienti.

Il Consiglio delega il Consigliere Conti ad approfondire la problematica per poi riferire in Consiglio.

- Il Consigliere Nicodemi, anche in sostituzione del Consigliere Celletti assente, su segnalazione di alcuni colleghi, fanno presente che alcuni giudici onorari hanno rinviato d'ufficio le udienze, senza che i procuratori delle parti fossero avvisati dalla cancelleria ovvero in altro modo. Al fine di evitare il ripetersi di tali situazioni, che spesso obbligano gli avvocati, che si spostano da luoghi molto distanti dagli uffici giudiziari, a perdere molto tempo inutilmente, i consiglieri Celletti e Nicodemi chiedono che vengano instaurati rapporti con i capi degli uffici giudiziari tali da permettere la divulgazione, almeno qualche giorno prima del periodo dello sciopero, dei nominativi dei giudici onorari che si astengono dal tenere udienza, con l'indicazione delle cause rinviate d'ufficio.

Il Consigliere Anastasio chiede di sapere quali siano i Giudici onorari e di quali sezioni, separando il disservizio dall'astensione mentre il Consigliere Nicodemi ritiene tale circostanza non importante.

Il Consigliere Gentile si associa alle considerazioni del Consigliere Anastasio, precisando che solo i rinvii, non riferentisi ad astensioni, possono essere preannunciati.

Il Consiglio prende atto, precisando che l'astensione non viene preannunciata e perciò evidentemente non può essere preventivamente comunicata; relativamente ai rinvii non comunicati da singoli magistrati, chiede al Consigliere Nicodemi di indicarne i nominativi ed i riferimenti utili per consentire un intervento.

- Il Consigliere Nicodemi, anche in sostituzione del Consigliere Celletti assente, comunica che in data 14 ottobre è stato sottoscritto l'accordo sul lavoro agile tra il dipartimento dell'organizzazione giudiziaria ed i sindacati. Dalla lettura degli organi di stampa, appare evidente che le indicazioni sull'utilizzo del personale nelle cancellerie, ricevute nella riunione del 17 settembre dalle nostre



cariche apicali, con i maggiori esponenti degli uffici giudiziari del distretto, debbano essere riviste. Infatti si prospetta una applicazione dello smart-working su oltre il 50% del personale impiegato negli uffici.

Il Consigliere Nicodemi chiede al Consiglio di inviare una nota ai capi degli uffici giudiziari romani per l'organizzazione di un incontro nel quale si approfondisca la questione e si tenga in considerazione anche il pensiero dell'avvocatura.

Il Presidente evidenzia che all'incontro tra del 14 ottobre con i capi degli uffici giudiziari romani non si poteva certamente tenere conto di un accordo sindacale che sarebbe intervenuto oltre un mese dopo e, dunque, rappresenta la disponibilità ad avviare una nuova interlocuzione che tenga conto delle novità, precisando però che da una prima lettura sembrerebbe che il ricorso al lavoro agile per il 50% del personale riguarda soltanto il personale effettivamente adibito a mansioni compatibili con tale tipologia di lavoro e non la generalità del pubblico impiego.

Il Consiglio delega le cariche istituzionali a verificare l'impatto sul comparto giustizia che avrà il nuovo accordo sindacale nel corso dei periodici incontri con i capi degli uffici giudiziari romani.

- Il Consigliere Nicodemi ricorda al Consiglio che i giudici onorari saranno in sciopero fino al 16 ottobre 2020. L'iniziativa della "Consulta della Magistratura onoraria" pienamente condivisibile e legittima, secondo gli scriventi, non è stata tenuta in debita considerazione dal Consiglio. Infatti, oltre l'aspetto politico, che avrebbe consigliato l'assunzione di una posizione da parte dell'avvocatura, sarebbe stato necessario regolamentare l'aspetto "pratico", attraverso la conoscenza dei magistrati non togati che avrebbero aderito allo sciopero. Questo avrebbe almeno evitato i numerosi viaggi a vuoto fatti dai colleghi per recarsi negli uffici giudiziari.

Il Consigliere Nicodemi, considerato quanto sopra, chiede al Consiglio di prevedere, per il futuro, delle iniziative opportune utili ai colleghi romani.

Il Consiglio prende atto, riportandosi alla precedente delibera odierna sull'argomento e ribadendo che l'astensione dei magistrati non viene preannunciata e perciò non può essere organizzata o comunicata preventivamente agli iscritti.

- Il Consigliere Nicodemi comunica di aver ricevuto una mail dal seguente tenore: "MODALITA' RILASCIO COPIE ESECUTIVE DECRETO INGIUNTIVO. Gentile Collega, faccio seguito alle intercorse di pocanzi e Ti ringrazio per l'attenzione prestatami. Come anticipato, mi sono recata stamane presso il Tribunale di Latina al fine di richiedere copie uso notifica di decreto ingiuntivo emesso provvisoriamente esecutivo ed, inoltre, il rilascio di seconda copia esecutiva di decreto ingiuntivo emesso nel 2014, per il quale è stata concessa autorizzazione dal Presidente del Tribunale di Latina, essendo il titolo andato smarrito. La cancelliera ivi addetta, nella specie il funzionario Dott.ssa (omissis), alla mia richiesta di ottenere le copie suddette ed in particolare 2 copie esecutive (originale + copia autentica) uso notifica del primo e copia munita di formula esecutiva (il secondo), mi ha opposto un netto rifiuto, rimandando ad un ordine di servizio, di cui allego copia. Nel detto ordine, come potrai verificare, è previsto che l'avvocato patrocinatore effettui, in primis, richiesta di copie esecutive uso notifica (decreto emesso provvisoriamente esecutivo) in via telematica, allegando apposita istanza nel fascicolo del procedimento monitorio e successivamente provveda al pagamento delle marche con F23 piuttosto che con il sistema PagoPA. La Cancelleria, una volta verificata la documentazione, implementerà sul fascicolo informatico la formula esecutiva, firmata digitalmente dal funzionario. Sarà l'avvocato, a questo punto, a dover collazionare le copie da portare in notifica, certificandone la conformità al documento inserito nel fascicolo telematico. Nell'ordine di servizio suddetto, vengono altresì fornite istruzioni all'ufficiale giudiziario deputato alla notifica dell'atto. Tale situazione oltretutto irragionevole ed inaccettabile mi sembra prima di tutto contra legem. Ed infatti, la possibilità accordata agli avvocati di autenticare la formula esecutiva caricata sul sistema informatico

e, più precisamente, nel fascicolo monitorio, entra in contrasto con quanto prevede espressamente. Come noto, infatti, è la stessa norma che prevede espresse eccezioni al potere di autentica concesso agli avvocati e precisamente: le eccezioni maggiormente significative a tale potere di autentica sono rappresentate da tre fattispecie: 1) Lo stesso art. 16 bis c. 9 bis del D.L. 179/2012 prevede, all'ultimo capoverso che “Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice”. La norma è particolarmente chiara e impedisce, ad esempio, di autenticare le ordinanze di assegnazione delle somme nelle procedure esecutive, pur se le stesse siano caricate nel fascicolo telematico dell'esecuzione. 2) Altra eccezione al potere di autentica riguarda le copie in forma esecutiva. Ove vi fosse la necessità di notificare un atto cui deve essere apposta la formula esecutiva (sentenza per l'esecuzione, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ecc.), si dovrà chiedere alla cancelleria del Tribunale o della Corte d'Appello la copia autentica e l'apposizione della formula esecutiva. Ciò in quanto il potere di rilasciare copie in forma esecutiva è, nonostante le numerose riforme, rimasto in capo agli uffici giudiziari.

La problematica, peraltro, è stata affrontata ex professo dalla circolare Min. Giustizia 27/10/2014 che l'ha risolta rilevando che l'art. 153 disp. att. C.P.C. (il quale attribuisce al cancelliere la potestà di rilasciare la copia in forma esecutiva di cui all'art. 475 del codice di rito) non è stato in alcun modo intaccato dalla normativa "processual-telematica" sopravvenuta. Ne consegue, dunque, che l'attività di rilascio della copia munita di formula è attività tuttora riservata al cancelliere stesso. Rebus sic stantibus, mi chiedo quali ripercussioni possa avere l'aver accordato tale facoltà. In primis mi chiedo che valore possa essere dato alla copia esecutiva ottenuta in hoc modo, quando la stessa venga utilizzata (vuoi per l'azione esecutiva, vuoi per la semplice attività di notifica, per esempio nell'ipotesi in cui il debitore abbia successivamente all'emissione del provvedimento cambiato residenza) presso Tribunali di altri fori. Non nascondo poi che l'irritualità delle suddette modalità di rilascio potrebbe peraltro favorire e prestare il fianco ad opposizioni a decreto ingiuntivo dall'esito incerto. Ti ringrazio, pertanto, per quanto potrai fare per ovviare alla questione di cui sopra. Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o necessità. Un cordiale saluto “.

Il Consigliere Nicodemi, considerata la rilevanza della questione posta, chiede che venga sottoposta alla commissione consiliare competente al fine di permettere al Consiglio di assumere una posizione a riguardo.

Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere Graziani e il Consigliere Voltaggio ad approfondire la problematica ed a riferire in Consiglio.

- Il Consigliere Pontecorvo comunica di essere stato destinatario della copia della comunicazione che si distribuisce.

I ruoli in essa contenuti non possono essere pubblicati se non previo oscuramento dei dati sensibili ivi contenuti e ciò ai sensi delle normative di privacy. Il Consigliere Pontecorvo allega altresì copia della risposta inviata dall'ufficio affari generali. Il Consigliere Pontecorvo propone di delegare la segreteria, gli affari generali e il dipartimento comunicazione, ad accertare la situazione evidenziata nella risposta di cui innanzi, con particolare riferimento alle indicazioni ministeriali che sarebbero state diffuse e ciò al fine - se del caso - di organizzare gli uffici per la ricezione e la successiva pubblicazione del dato epurato, con suddivisione dei compiti da parte degli uffici dell'Ordine e soprattutto dei rispettivi Consiglieri Coordinatori, i quali ultimi dovranno verificare la correttezza in punto di privacy del dato pubblicando.

Il Consiglio delibera per il civile di chiedere agli uffici interessati di inviare i ruoli nel rispetto delle norme in materia di privacy; per il penale, si proseguirà col servizio assicurato e coordinato dal Consigliere Conti.

## **STRUTTURA DI SUPPORTO E STUDIO – AREA PARERI DEONTOLOGICI**

### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico relativamente agli obblighi verso la parte assistita successivi alla rinuncia al mandato professionale, assunto con il gratuito patrocinio e, segnatamente, se in mancanza di nomina di nuovo difensore, permanga in capo all'avvocato il dovere di porre in essere attività difensive, nella specie osservazioni ad una CTU.

#### Il Consiglio

Udita la relazione della Consigliera Avv. Donatella Ceré, quale Coordinatore della Struttura Deontologica

#### Osserva

Appare opportuno richiamare qui di seguito i seguenti articoli del Codice Deontologico:

art. 12 - Dovere di diligenza *“L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale”;*

art. 32 - Rinuncia al mandato *“1. L'avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita. 2. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa. 3. In ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l'avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c.; con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall'effettiva ricezione della rinuncia. 4. L'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore. 5. L'avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli. 6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura”.*

art. 33 - Restituzione di documenti *1. L'avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice. 2. L'avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso. 3. L'avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita. 4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della censura”.*

L'art. 14 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 – Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense – rubricato “Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni” recita: *“1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente [omissis]”.*

Il diritto dell'avvocato di rinunciare al mandato è altresì riconosciuto dall'art. 85 c.p.c. “Revoca e rinuncia alla procura” e dall'art. 107 c.p.p. “Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore”, mentre l'art. 1727 c.c. “Rinuncia del mandatario”, secondo comma, prevede che la rinuncia al mandato “deve essere effettuata in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso di impedimento grave da parte del mandatario.”;

la Corte di Cassazione, con sentenza del 12 ottobre 2009, n. 21581, ha affermato che “effettuati gli adempimenti di legge, l'avvocato debba ritenersi esonerato da ogni ulteriore adempimento, eccezione

fatta per l'obbligo residuo di comunicazione al cliente di ogni successivo avviso pervenuto presso il suo studio”.

Sull'argomento il Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), con sentenza del 29 novembre 2018, n. 164 ha stabilito che la rinuncia al mandato difensivo non produce effetto nei confronti della (sola) altra parte, sino al momento della sostituzione del precedente difensore, ma non nei confronti del patrocinato, sicché permangono, in via esemplificativa, l'elezione di domicilio e l'obbligo di informare l'(ex) assistito di eventuali notifiche e comunicazioni ricevute, ma non quello di provvedere al deposito di scritti defensionali o di partecipare ad udienze successive, ed è comunque esclusa la responsabilità in capo all'avvocato, per la mancata successiva assistenza, allorché sia trascorso un lasso di tempo ragionevole tra la comunicazione della rinuncia al mandato e il termine per il compimento dell'attività (in senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Pasqualin), sentenza n. 56 del 25 maggio 2018, nonché, in sede di Legittimità, Corte di Cassazione SS.UU. (pres. Spirito, rel. Oricchio), sentenza n. 2755 del 30 gennaio 2019).

Nel porre il quesito l'istante ha precisato di aver assunto il mandato con il Gratuito Patrocinio; in proposito occorre ricordare che la sopra citata disposizione dell'art. 14 L.P., al primo comma, opera una specifica deroga in materia di difesa d'ufficio e patrocinio dei meno abbienti sulla libertà di assunzione del mandato: *“Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico (omissis)”* così come l'art. 11 CDF, in coerenza con la legge professionale, prevede che *“L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla”* (comma 3), ugualmente *“L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall'incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi”* (comma 4); la funzione sociale e costituzionale, svolta dal difensore d'ufficio e dell'ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, giustificano la diminuzione della discrezionalità nell'accettazione dell'incarico, tipica del carattere fiduciario del contratto d'opera professionale.

In proposito, nella vigenza del precedente Codice Deontologico, la Suprema Corte si è pronunciata nel senso che incorre in responsabilità disciplinare l'avvocato il quale, designato dalla Commissione per il gratuito patrocinio per l'incarico di difensore di una parte ammessa al beneficio, adducendo motivi pretestuosi, si rifiuti di difenderla, in quanto, tale comportamento, in considerazione del fatto che l'incarico affidato al professionista è obbligatorio ed officioso, non fiduciario, viola il dovere di difesa stabilito dall'art. 11 del Codice Deontologico Forense. Né l'indicazione di "motivi di coscienza personale" da parte dell'avvocato designato, senza alcuna ulteriore esplicitazione, è idonea ad integrare quei "motivi gravi e giustificati" che rendono legittimo il rifiuto del professionista Cass. civ. Sez. Unite, 02/04/2003, n. 5075 -rv. 561729).

Atteso tutto quanto sopra, questo Consiglio

Ritiene

che l'istante debba attenersi alle disposizioni sopra richiamate e nelle stesse possa trovare adeguata e soddisfacente risposta in merito al quesito formulato.

**Prat. (omissis) - Avv. (omissis)**

Con due richieste pressoché identiche entrambe protocollate in data 17.07.2020, l'Avvocato (omissis), premesso di aver sottoscritto con un cliente un preventivo *“di importi inferiori rispetto al tariffario”*, rappresentava di averlo assistito nel corso di un giudizio conclusosi positivamente in primo grado. Su tale sentenza veniva interposto appello e, nelle more, il cliente, senza preventivo avviso al proprio legale, comunicava di aver autonomamente raggiunto un accordo transattivo con la controparte. Precisava la Collega che nel preventivo a suo tempo sottoscritto era espressamente ricompresa una voce per la conciliazione e che, prima dell'intervenuto accordo, la stessa aveva svolto ulteriore attività

giudiziale in favore del proprio assistito. Tutto ciò premesso, ribadendo che la trattativa fra le parti si era svolta a propria insaputa, l'Avvocato (omissis) chiede di sapere se possa o meno rifiutarsi di sottoscrivere la conciliazione o, quantomeno, di sottoscriverla con riferimento al vincolo di solidarietà, ovvero se possa e le convenga *“revocare il mandato e applicare il tariffario”*, o *“solamente pretendere a titolo di spese legali quanto pattuito nel preventivo”* anche se le condizioni della conciliazione *“mi verrebbero imposte”*.

#### Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avvocato Donatella Cerè, quale Coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici

#### OSSERVA

Preliminarmente corre l'obbligo di precisare che non è compito del Consiglio dell'Ordine rilasciare pareri agli Avvocati relativi alla gestione strategica dei propri clienti.

Ciò posto, le questioni sollevate impongono di rammentare che a mente dell'art. 10 del Codice Deontologico Forense *“L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.”*. Ciò comporta, come conseguenza ineliminabile la necessità, in ogni caso, di privilegiare gli interessi del cliente anche rispetto ai propri più che legittimi interessi professionali.

Considerato poi che, giusto il disposto dell'art. 11 del medesimo Codice *“Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia.”*, non v'è dubbio che laddove il rapporto fiduciario venga meno, risulti pienamente legittimo per l'Avvocato rimettere il mandato ricevuto – con le cautele di cui all'art. 32 del CDF per evitare pregiudizi alla parte assistita – e pretendere il saldo dell'attività sino a quel momento prestata ovvero di quanto originariamente pattuito con l'assistito in adempimento dell'obbligo di preventivazione.

Si rammenta altresì che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del Codice Deontologico *“...4. L'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere. 5. L'avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva.”*.

Ciò significa anche che qualsiasi richiesta di emolumento, per quanto pattiziamente stabilita, non può prescindere dalla giusta considerazione dell'attività effettivamente svolta.

Il tutto senza trascurare il dettato del comma 8 dell'art. 13 della Legge 247/2012 - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense secondo cui *“Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.”*.

Con ciò volendosi sottolineare che non sussiste un obbligo deontologico alla sottoscrizione della rinuncia al vincolo della solidarietà.

Tutto ciò premesso,

#### RITIENE

che fermo quanto in premessa, nel rispetto delle norme deontologiche sopra indicate, sia possibile per l'Avvocato che veda venire meno il vincolo fiduciario col proprio assistito, rimettere il mandato e richiedere il compenso originariamente convenuto nel preventivo con lo stesso sottoscritto. E può legittimamente non sottoscrivere la rinuncia al vincolo della solidarietà.

#### **Prat. (omissis) - Avv. (omissis)**

L'Avv. (omissis), con *email* del 22.6.2020, richiedeva all'ufficio iscrizione dell'Ordine degli Avvocati di Roma se la professione di mediatore del credito, con iscrizione presso l'(omissis), fosse compatibile con la professione di Avvocato e se, in ipotesi di cancellazione volontaria dall'albo, possa essere



effettuata la reinscrizione ed, in caso di risposta affermativa, se la stessa sia sottoposta a vincoli. L'ufficio iscrizioni rimetteva le richieste dell'istante al Dipartimento Deontologia per la formulazione del relativo parere.

### Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Disciplina e Massimario,

osserva

In primo luogo si richiamano le generali disposizioni degli art. 1 comma 2, lett. b), art. 2 comma 1 e l'art. 3 comma 1 della Legge n. 247/2012, volte a garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato nell'esercizio della sua attività professionale, nonché, in particolare, l'art. 18 della stessa legge professionale, nella quale sono enucleate le incompatibilità e le relative eccezioni.

Precisamente la professione di avvocato è incompatibile con:

- a) *con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;*
- b) *con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;*
- c) *con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;*
- d) *con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato;*

In secondo luogo si sottolinea che ai sensi dell'art. 128 *septies* comma 1 lett. a), così come modificato dal D.lgs 141/2010, la figura di "mediatore creditizio" è riservata solo a società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperative.

Dette società di capitali, iscritte all'(omissis) (organismo, istituito con Decreto 22.1.2014 n. 31, competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 128 *undecies* del TUB), operano tramite dipendenti e/o collaboratori che, in presenza di determinati requisiti, siano a loro volta iscritte all'(omissis).

Ne consegue che l'eventuale iscrizione all'(omissis) quale dipendente di una società di mediazione creditizia è in palese contrasto con l'art. 18 lett. d) della L. 247/2012.

Per quanto concerne, invece, l'eventuale iscrizione all'(omissis) quale collaboratore di una società di mediazione creditizia (la cui finalità di "mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma" ha natura prettamente commerciale) da un lato sarebbe in contrasto con l'art. 18 lett. b) della L. 247/2012, concretizzandosi in una attività imprenditoriale seppur svolta in nome o per conto altrui, dall'altro sarebbe altresì in contrasto con l'art. 18 lett. a) della L. 247/2014, trattandosi di una attività "svolta continuativamente o professionalmente" il cui esercizio non viene espressamente individuato tra le eccezioni possibili. Vi è di più. La normativa in essere per l'esercizio dell'attività di mediatore creditizio da parte delle società di capitali, pone vincoli stringenti di controllo e di vigilanza, interni ed esterni, tali che anche la "persona fisica" collaboratrice di quest'ultime difetterebbe dell'autonomia ed indipendenza richiesti al professionista avvocato in ossequio ai principi generali della legge professionale.



Sul punto, seppur all'epoca l'attività di mediatore finanziario potesse svolgersi in modo individuale come persona fisica (art. 16, Legge 7.3.1996 n. 108), avuto riguardo alla previgente legge professionale (art. 3, RDL 1578/1993, "*L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile (omissis) con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui*") il C.F.N., con parere del 31.7.2002 n. 153, in risposta al quesito proposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini circa la compatibilità con l'esercizio della professione di avvocato con l'iscrizione nell'albo dei mediatori creditizi, ebbe a sancire che "*l'attività di mediazione creditizia esercitata professionalmente è incompatibile con l'esercizio della professione forense, a nulla rilevando norme previste in altri ordinamenti professionali che non siano esplicitamente abrogative di quelle dell'ordinamento della professione di avvocato*".

Riguardo alla cancellazione volontaria dall'albo (a seguito della quale si conserva il titolo di Avvocato e lo si può utilizzare per compiere attività stragiudiziali, a condizione, però, che l'utilizzo non ingeneri l'idea che si eserciti ancora la professione) la stessa è sempre possibile osservando le modalità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 16 agosto 2016 n. 178.

Si precisa che la normativa pone vincoli solo nell'ipotesi di richiesta di sospensione volontaria o a seguito di sospensione per provvedimento sanzionatorio, sicché nulla osta a ritenere che, in ipotesi di cancellazione volontaria, la reinscrizione sia possibile, e non sia soggetta a limitazioni (sul punto si richiama la Sentenza n. 22785/2012 del 12.12.2012 resa dalle SSUU della Cassazione, che per quanto concerne la cancellazione per sanzione disciplinare diversa dalla radiazione – che ai sensi dell'art. 22 del CDF implica l'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro - precisa che non si deve osservare un preciso limite temporale entro cui è possibile reinscrivere ma si deve solo osservare il periodo entro cui è inibito reinscrivere ai sensi della sanzione inflitta).

Ovviamente la cancellazione volontaria dall'albo – diversamente dalla richiesta di sospensione - implica anche la cancellazione dalla Cassa Forense, viene meno l'obbligo formativo e l'osservanza delle disposizioni deontologiche, e le condizioni per la reinscrizione sono le stesse previste per la normale iscrizione (sul punto si richiama il citato Decreto n. 178/16) legate sostanzialmente al pagamento della relativa tassa (*una tantum*) e della quota associativa annuale, oltre a tutte quelle (successive) inerenti alla permanenza nell'albo (contributi cassa forense, ecc.).

ritiene

che l'istante, nell'attenersi ai principi ed ai riferimenti sopra citati possa trovare adeguata e soddisfacente risposta.

**Prat. (omissis) - Avv. (omissis)**

L'avv. (omissis) trasmetteva missiva pervenuta il 28 luglio 2020 (Prot n.17355) avente ad oggetto la richiesta di un parere "*in ordine ai limiti entro i quali la sottoscritta è legittimata a rispondere alle domande del PM procedente*". Nella richiesta si rappresenta che l'avvocato era stato convocato in qualità di persona informata sui fatti nell'ambito di un procedimento penale per il reato di cui all'art.374 bis contro ignoti, relativo ad un'istanza di sostituzione della misura cautelare depositata dalla stessa a favore del proprio assistito. All'istanza venivano allegati una serie di documenti (disponibilità ad ospitare l'imputato presso la propria abitazione da parte di Caio, documento identità, contratto di locazione dell'unità abitativa ove l'imputato avrebbe soggiornato in regime cautelare) che sono oggetto del procedimento citato. L'avvocato conclude chiedendo di conoscere "*esattamente i limiti entro i quali non sia posta nella alternativa di scegliere se violare gli obblighi deontologici o rischiare per la propria persona*" Ed in particolare qualora le domande poste all'avvocato abbiano ad oggetto la documentazione allegata all'istanza "*di fornire i dati di coloro che si sono interfacciati con la stessa per l'incarico professionale a favore del proprio assistito e quanto altro metta la sottoscritta nella condizione di fornire elementi che si riferiscono all'incarico professionale*". Chiede altresì "*di essere accompagnata da un rappresentante del Consiglio dell'Ordine*".

Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale coordinatore della struttura degli studi deontologici:

Preliminarmente, si rappresenta che non rientra nelle competenze di questa struttura e del Consiglio dell'Ordine fornire un'indicazione sull'ammissibilità dei casi di opponibilità del segreto professionale nei casi concreti, ciò determinerebbe un'interferenza nei procedimenti pendenti innanzi ad organi terzi, giurisdizionalmente competenti ed in grado di valutare la sussistenza dei presupposti del segreto professionale da parte di un avvocato e la sua opponibilità in caso di testimonianza.

Compito di questa commissione è di evidenziare la normativa deontologica di riferimento utile alla richiedente per risolvere eventuali dubbi circa la violazione ed il rispetto del codice deontologico ed in particolare, come evidenziato dalla parte, della normativa sul segreto professionale dell'avvocato e la sua testimonianza o le dichiarazioni assunte in fase di indagine.

A tal fine si rappresenta che la legge 247 del 2012 relativa alla “*nuova normativa ordine professionale forense*” all'art. 6 fa riferimento al segreto professionale. A seguito della citata

Legge sono state introdotte modifiche e aggiornamenti al codice deontologico approvato il 31 gennaio 2014.

Gli articoli del codice deontologico forense utili per orientarsi nella materia oggetto di pare sono l'art.13 “Dovere di segretezza e riservatezza”, l'art. 28 “riserbo e segreto professionale” e l'art. 51 “*la Testimonianza dell'avvocato*”.

L'art 28 in particolare prevede che 1.” *È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. 2. L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato. 3. L'avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. 4. È consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria: a) per lo svolgimento dell'attività di difesa; b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità; c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita; d) nell'ambito di una procedura disciplinare. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato. 5. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale, l'applicazione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni”.*

Al fini di offrire una esaustiva analisi del quadro normativo relativo alla facoltà di astensione dell'avvocato si riporta la normativa di riferimento e la giurisprudenza.

L'art. 200 del c.p.p. relativo al segreto professionale prevede tra i soggetti che “*Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragioni del proprio ministero, ufficio o professione, salvo i casi in cui hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria*” anche gli “*avvocati*”.

L'art.362 c.p.p circa “*l'assunzione di informazioni*” da parte del pubblico ministero richiama, in particolare “l'art.200 c.p.p.”. Pertanto è pacifico che la normativa relativa al segreto professionale (inserito nel libro II titolo II capo 1 dal titolo “*testimonianza*”) si applica anche alla fase delle indagini, ed in particolare alle sommarie informazioni rese dall'avvocato.

L'eventuale rivelazione del segreto professionale “*senza giusta causa*” comporta la commissione del reato previsto dall'art.622 c.p.

Delineato la normativa di riferimento, a cui dovrà attenersi l'avvocato, appare utile evidenziare alcuni provvedimenti giurisprudenziali, deontologici e processuali, che esplicitano i principi, posti a

fondamento della delicata materia relativa alla testimonianza dell'avvocato e tutela del segreto professionale.

Si precisa, ulteriormente, che i principi delineati per la testimonianza trovano applicazione anche nella fase delle indagini (in base al combinato disposto di cui agli artt. 200 e 362 c.p.p.) con i relativi correttivi previsti per la diversa fase procedimentale

La sentenza emessa dal Consiglio Nazionale Forense (130/11 R.G. -172/13 RD), seppure riferita alla normativa di cui all'art. 58 previgente, specifica alcuni principi che, con i dovuti correttivi del testo vigente, sono assimilabili al caso in oggetto. La sentenza afferma che *“il rapporto tra il ruolo di difensore e quello di testimone non si presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti, ma va contestualizzato e valutato, caso per caso, non trattandosi di incompatibilità assoluta e rilevando esclusivamente sotto il profilo deontologico e non processuale. I principi, cui il divieto è preposto, devono ricercarsi nella necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è obbligato ad attenersi nell'attività di difesa, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale. Il divieto, inoltre, non può che operare nel medesimo processo che vede l'avvocato svolgere l'ufficio di difensore, ruolo che è obbligato a dismettere nel momento in cui decide di avvalersi della facoltà di rendere testimonianza e precedentemente alla sua escussione, al fine di evitare la commistione dei ruoli stessi. In altre parole l'avvocato non può trovarsi contemporaneamente a rivestire i due ruoli nel medesimo processo. Nulla invece la norma dice, e può dire, in relazione all'eventuale testimonianza da rendersi in procedimento diverso da quello nel quale si è difensore, non essendo in grado certamente di vietare in senso assoluto il diritto-dovere del cittadino comune, seppure avvocato, di rendere testimonianza e prevedendo il solo correttivo del potersi avvalere del vincolo del segreto professionale per sottrarvisi” (si veda testo integrale sul sito CNF nella parte relativa alla Giurisprudenza).*

Dello stesso tenore, ma con specifico riferimento alla normativa processuale che appare utile evidenziare, è l'ordinanza emessa dalla Corte Costituzionale (21 dicembre 2001 n.433) chiamata a pronunciarsi sull'illegittimità costituzionale dell'art.197 comma 1 lett.d) c.p.p. in riferimento agli artt.3, 24 comma 2 e 111, comma 1, Cost. nella parte in cui l'articolo richiamato del codice di rito non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di testimone e il ruolo del difensore nell'ambito del medesimo procedimento. La Corte, nel ritenere manifestamente infondata la questione di costituzionalità, sul presupposto dell'assoluta diversità tra la posizione del PM, del Giudice o dei loro ausiliari rispetto al ruolo del difensore, ha affermato che rispetto alle altre figure processuali, non è possibile ravvisare una inconciliabilità assoluta in riferimento al ruolo del difensore, la cui posizione può assumere rilevanza unicamente in termini di incompatibilità alternativa, e in ogni caso alla sfera deontologica. Inoltre, la Corte ha rilevato che *“il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio di testimone non si presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti all'interno del codice”* ma trova la sua naturale collocazione nella sfera delle regole deontologiche, alle quali, per la loro stessa struttura e funzione, spetta di individuare, a seconda delle varie concrete situazioni, in quali casi il munus difensivo non possa conciliarsi con l'ufficio di testimone”.

Peraltro, la sentenza sempre della Corte Costituzionale (8.4.1997 n.87), che ha analizzato la facoltà di astensione da testimone per ragioni del proprio ufficio anche ai praticanti, indica quale debba essere l'interpretazione a cui ci si deve attenere ai fini di valutare i casi di possibile astensione *“la facoltà di astensione dell'avvocato non costituisce un'eccezione alla regola generale dell'obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale. Il legislatore, disciplinando la facoltà di astensione degli avvocati, ha operato, nel processo, un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza e il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività proprie della professione. L'ampiezza della facoltà di astensione dei testimoni deve essere interpretata nell'ambito delle finalità proprie di tale*

*bilanciamento.... la protezione del segreto professionale, assume carattere oggettivo, essendo destinata a tutelare le attività inerenti alla difesa e non l'interesse soggettivo del professionista".*

*Infine, è utile evidenziare le argomentazioni riportate in un parere del Consiglio Nazionale Forense (9.5.2007 n.9 che nell'esaminare il segreto professionale alla luce della normativa europea ha affermato che "Piuttosto che sul versante del "privilegio" dell'avvocato a non dover fornire, se richiesto, certe informazioni acquisite dal cliente, l'ancoraggio del segreto professionale all'art. 6 CEDU (diritto al giusto processo), e dunque all'art. 6 Tr. UE, che riconosce come principi fondamentali del diritto comunitario le tradizionali costituzionali comuni dei Paesi membri, conduce alla concettualizzazione di un diritto fondamentale al segreto professionale in capo al cittadino cliente, che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto sussistere senza alcuna limitazione di ordine soggettivo (ad esempio con riferimento al detenuto). In questo senso l'avvocato generale presso la Corte di giustizia, nel noto procedimento (ancora pendente) relativo alla seconda direttiva antiriciclaggio, si è di recente riferito al segreto professionale nei termini di un "valore fondamentale degli Stati di diritto che formano l'Unione europea". Alla luce di queste considerazioni, dovrebbe essere considerata con particolare cautela la questione della eventuale rilevanza della volontà del cliente - o di chi gli succede nella titolarità delle relative posizioni giuridiche - ai fini della permanenza in capo all'avvocato del relativo obbligo di segretezza, dovendosi piuttosto concludere, in via generale, nel senso della non "disponibilità" del diritto al segreto professionale. Quale valore fondamentale dello Stato di diritto nell'Unione europea, il segreto professionale non dovrebbe insomma configurarsi come diritto disponibile dal cliente, bensì come istituto giuridico complesso, segnato da esigenze di protezione che trascendono le singole situazioni giuridiche soggettive di volta in volta coinvolte.*

Pertanto, delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, in merito alle circostanze su cui verte la testimonianza, l'avvocato dovrà attenersi ai principi deontologici esplicitati e, qualora l'avvocato citato come teste o come persona informata sui fatti decida di rispondere (valutando, dopo ogni singola domanda, se la risposta comporti una violazione del segreto professionale), nell'eventuale contrasto tra l'interesse della parte precedentemente assistita e l'obbligo di dire la verità deve ovviamente prevalere quest'ultimo.

**Prat. (omissis) - Avv. (omissis)**

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere, pervenuta in data 24.09.2020, in ordine alla compatibilità della professione forense con "la carica di amministratore di una società, composta da me e i miei fratelli che gestisce affitti immobiliari ed ha nell'oggetto sociale anche attività edilizia".

Il Consiglio

- udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,  
osserva
- sotto il profilo deontologico, il tema della incompatibilità è disciplinato dall'art. 6 del C.D.F. che vieta all'avvocato di esercitare le attività tassativamente indicate nell'art. 18 della Legge professionale e, comunque, quelle in contrasto con i doveri di indipendenza e decoro della professione forense;
- l'elencazione contenuta nell'ultima citata norma va considerata in senso tassativo, cosicché quanto la legge non vieta espressamente può considerarsi compatibile con l'esercizio della professione forense;
- in riferimento a quanto dedotto dall'istante, la professione forense è incompatibile con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone avente quali finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con

la carica di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, con poteri individuali di gestione;

- l’incompatibilità è tuttavia esclusa se l’oggetto dell’attività è limitato all’amministrazione di beni personali o familiari;
- ove pertanto l’attività sociale esuli dalla mera amministrazione dei beni, comportando in capo all’amministratore responsabilità e rischio d’impresa, non troverà applicazione la predetta esenzione.

che l’istante, nell’attenersi alle disposizioni normative richiamate, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

**Prat. n. (omissis) - Avv. (omissis)**

L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico esponendo di assistere, in diverse questioni di carattere sia giudiziale che stragiudiziale, un cliente il quale, ricoverato in gravi condizioni di salute, ha conferito procura generale ad un proprio parente (un cugino) anche quest’ultimo suo cliente; precisa che, in presenza della riferita procura generale, ha fornito al procuratore informazioni relative agli incarichi assunti ed ha visto da questi confermato il proprio operato; inoltre espone di aver ricevuto richieste di informazioni e documentazione relative al mandato professionale conferito dal primo dei citati clienti, avanzate da un terzo soggetto, parente dello stesso (una cugina), e chiede quale contegno assumere in tale circostanza.

Il Consiglio

Udita la relazione della Consigliera Avv. Donatella Ceré, quale Coordinatore della Struttura Deontologica

Osserva

Con riferimento alla assistenza prestata in favore di due soggetti, in linea generale ed indipendentemente dalle circostanze rappresentate, è obbligo dell’avvocato evitare conflitti di interesse, come disciplinato dall’art. 24 CDF intitolato “Conflitto di interessi”: *1. L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. 2. L’avvocato nell’esercizio dell’attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale. 3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico. 4. L’avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l’esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell’attività richiesta. 5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale. 6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.*

L’esistenza di un conflitto di interessi, quindi, deve essere senz’altro valutato dall’avvocato professionista al momento dell’assunzione del mandato professionale; tale valutazione deve poi essere operata anche successivamente, ad esempio in caso di assunzione di un nuovo mandato, al verificarsi di circostanze impeditive l’attività demandata al professionista o in caso di circostanze che comportino situazioni di conflitto sopravvenute.



In tema di conflitto di interessi e sopravvenuta incompatibilità il CNF ha ribadito che il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf, già art. 37 codice previgente) risponde all'esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l'apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell'esercizio professionale e l'affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l'alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell'immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l'eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall'obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato, perché si verifichi l'illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l'asserita mancanza di danno effettivo (CNF, 30.12.2019 n. 206).

La norma di cui all'art. 37 c.d.f. (ora, 24 ncdf) mira ad assicurare che il mandato professionale sia svolto in assoluta libertà ed indipendenza da ogni vincolo, ossia in piena autonomia: prerogative, queste, funzionali a rendere effettivo e concreto il diritto di difesa. In difetto, la rinuncia al mandato - che pure non deve necessariamente realizzarsi ad horas o comunque con assoluta immediatezza- certo non può essere procrastinata per mesi ed intervenire dopo una considerevole attività professionale, e ciò a prescindere che il conflitto stesso non abbia in concreto recato pregiudizio ai clienti, circostanza - questa- che vale esclusivamente ad attenuare la portata lesiva della violazione, ma non a scriminarla, riverberandosi sulla misura della sanzione (CNF, 30.12.2013 n. 229).

Quanto alla richiesta di informazioni pervenute da terzi circa l'attività prestata in favore del proprio assistito devono richiamarsi l'art. 6 della Legge Professionale - Segreto professionale - che, in particolare, al primo comma dispone che l'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, nonché gli artt. 10 - Doveri di fedeltà, 13 - Doveri di segretezza e riservatezza e 28 - Riserbo e segreto professionale.

Il professionista è tenuto a mantenere il segreto ed il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. Elementi del relativo illecito disciplinare sono quindi, da un lato, l'esistenza di un mandato professionale tra cliente e professionista e, dall'altro, che le notizie siano state riferite dal proprio assistito in funzione del mandato ricevuto (CNF, 16.07.2019 n. 60).

Atteso tutto quanto sopra, questo Consiglio

Ritiene

che l'istante debba attenersi alle disposizioni sopra richiamate e nelle stesse possa trovare adeguata e soddisfacente risposta in merito al quesito formulato.

#### **Prat. (omissis) - Avogadro (omissis)**

Con due richieste di simile tenore protocollate in data 14 e 22 settembre 2020, l'Avogadro stabilito (omissis), premesso di essere stata contattata da "un'Associazione senza scopo di lucro e registrata presso l'Agenzia delle Entrate" al fine di essere nominata quale "consulente legale" della stessa Associazione, ha richiesto apposito parere "relativo alla compatibilità dell'attività professionale al fine di svolgere la consulenza legale per l'associazione". Chiede, altresì, "informazioni in merito al rilascio di eventuali certificazioni e/o autorizzazioni per la sottoscritta" da "depositare



*eventualmente...al fine di svolgere l'attività professionale evitando altresì problematiche future a fini fiscali e disciplinari".* Allega alle istanze copia integrale dello statuto dell'Associazione.

#### Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avvocato Donatella Cerè, quale Coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici

#### OSSERVA

Preliminarmente corre l'obbligo di precisare che non è compito del Consiglio dell'Ordine rilasciare pareri agli iscritti relativi al rispetto degli obblighi fiscali che incombono loro.

Ciò posto, l'art. 4 comma 1 del Decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 96 *"Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale"*, stabilisce che *"1. L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato di cui al regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e ulteriormente modificato con legge 23 novembre 1939, n. 1949 e con legge 24 febbraio 1997, n. 27 utilizzando il titolo professionale di origine, alle condizioni e secondo le modalità previste nel presente titolo."*

Ai sensi, poi, dell'art. 5 commi 1 e 2 del medesimo decreto *"1. L'avvocato stabilito ... (è tenuto) all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato. 2. All'avvocato stabilito ... si applicano le norme sulle incompatibilità che riguardano l'esercizio della professione di avvocato..."*.

Con riferimento allo svolgimento dell'attività professionale, come anche rammentato in *"Avvocati "stabiliti" – Linee guida per gli iscritti"* estratto dal verbale dell'adunanza di questo Consiglio del 26 luglio 2012, l'art. 8 del decreto n. 96 stabilisce che *"1. Nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. 2. L'intesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito."*

Con riferimento, invece, alle *"prestazioni stragiudiziali"*, l'art. 10 del decreto più volte citato stabilisce che *"1. L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare, senza le limitazioni di cui all'articolo 8, l'attività professionale stragiudiziale, fornendo in particolare consulenza legale sul diritto dello Stato membro di origine, sul diritto comunitario ed internazionale, nonché sul diritto nazionale."*

Sotto il profilo più squisitamente deontologico, si rammenta che ai sensi dell'art. 3 del Codice Deontologico Forense *"...3. L'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane."*

Ai sensi dell'art. 6, *"1. L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo. 2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense."*

In tal senso si rammenta anche che fra le incompatibilità previste dall'art. 18 della Legge 247/2012 *"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"*, ovviamente non rientra l'attività di consulenza legale peraltro espressamente richiamata nel citato art. 10 del decreto legislativo n. 96/2001.

In ogni caso, laddove valuti anche di iscriversi all'Associazione in questione, l'istante avrà cura di considerare che, ai sensi dell'art. 24 del Codice Deontologico Forense, *"1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non*

*professionale.4. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta.*" restando essa stessa tenuta a verificare direttamente se, nel caso, tale conflitto di interessi – rilevante deontologicamente anche laddove solo potenziale – sussista o meno.

Tutto ciò premesso,

#### RITIENE

che fermo quanto in premessa, nel rispetto della disciplina e delle norme deontologiche sopra indicate, sia possibile per l'istante esercitare il ruolo di consulente legale anche in favore di un'associazione non avente fini di lucro senza bisogno di certificazioni e/o autorizzazioni da parte del Consiglio dell'Ordine.

#### **Varie ed eventuali**

- Il Consigliere Nicodemi riferisce di essere stato contattato da un collega che gli ha chiesto come si deve comportare un avvocato se dovesse scoprire di essere positivo. In particolare esternava questi fatti: "nel caso in cui un collega, fosse, inconsapevolmente, entrato in contatto con un positivo e venuto a sapere del contatto si fosse sottoposto volontariamente al tampone e successivamente, fosse risultato positivo, come si dovrebbe comportare se, nell'arco di tempo, tra il contatto con il positivo e il momento in cui è venuto a conoscenza di aver avuto tale contatto, si fosse recato a lavoro e presso gli uffici giudiziari per attività di udienza e nelle cancellerie? Dovrebbe avvisare tutti i collaboratori del suo studio ed invitarli a sottoporsi al tampone? dovrebbe comunicare al Consiglio di appartenenza e gli uffici giudiziari presso i quali si è recato? dovrebbe avvisare i colleghi presenti in udienza? Dovrebbe comunicare al Tribunale la sua positività?"

Il Consigliere Nicodemi ritenendo la questione di particolare importanza, chiede al Consiglio eventuali indicazioni.

Il Consiglio ritiene che tali quesiti vadano rivolti all'Autorità Sanitaria e comunica che il Consiglio sta predisponendo un protocollo per fornire supporto ai Colleghi che vengono rinvenuti febbricitanti al momento dell'ingresso negli uffici giudiziari.

#### **Pareri su note di onorari**

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 18) pareri su note di onorari:  
(omissis)